

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero 129 Del 20-10-20

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO PRESSO IL CIMITERO IN FRAZIONE FORCELLA - MODIFICA CONTRATTUALE - ARTICOLI: 106 COMMA 2 LETT.B) D.LGS. N.50/2016 E S.M.I.; 8 D.M.I.T. N.49/2018 - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di ottobre alle ore 18:30 nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei Signori:

=====

LEONI FRANCESCO	SINDACO	P
IANNI GUIDO	VICESINDACO	P
ALFONSI LUIGINO	ASSESSORE	A

=====

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale DOTT. ERCOLI PASQUALE

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. LEONI FRANCESCO in qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AI SENSI:

-degli articoli: 107(Funzioni e responsabilità della dirigenza), e 109(Conferimento di funzioni dirigenziali) comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.e i.;

-degli articoli 59(Responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) e 60(Funzioni dei responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) dello Statuto Comunale, adottato con D.C.C. n.28/2006;

-degli articoli:13 (Attività di gestione), 14(Modalità e criteri per il conferimento dell'incarico di Responsabile) e 15(Responsabilità), del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e s.m. e i., per quanto non in contrasto con lo "Statuto comunale" adottato con D.C.C. n.28/2006 e con il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;

-del decreto n.12/2019, prot.7753 del 07.09.2019, con il quale il Sindaco disponeva altresì, l'attribuzione della Posizione Organizzativa e la Responsabilità di servizio Opere Pubbliche e Patrimonio per il triennio 2019-2022 al Geom. Carlo Trobbiani;

PREMESSO:

-che con D.G.C. n.144 del 01.12.2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., con la quale veniva disposto di:

- di prendere atto del decreto della Provincia di Ascoli Piceno n. 256 del 30/11/2015 ad oggetto "Convenzione ex art. 14 del CCNL 22/01/2004 del comparto regioni e autonomie locali, relativo alla disciplina del personale assegnato da altri enti del comparto - approvazione schema di convenzione tra la provincia di Ascoli Piceno ed il Comune di Roccafluvione per l'utilizzo congiunto di n. 1 dipendente della Provincia di Ascoli Piceno a decorrere dal 01/12/2015 e fino al 30/04/2016 per sei ore settimanali;
- di approvare lo schema di convenzione predisposto dalla Provincia di Ascoli Piceno allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato al Responsabile del Servizio Personale a compiere tutti gli atti relativi e conseguenti al presente deliberato;
- di dare mandato al legale Rappresentante dell'Ente di stipulare la convenzione;

-che con D.G.C. n.151 del 03.12.2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., con la quale: (omissis)

CONSIDERATO, tenuto conto dell'enorme mole di lavoro e responsabilità che gravano sul Responsabile del Servizio OO.PP. e Patrimonio, che appare opportuno e necessario ricollocare i servizi di manutenzione del patrimonio comunale all'interno del "Servizio Vigilanza-Polizia Municipale e Manutenzione"

RAVVISATO altresì che si dovranno trasferire le assegnazioni finanziarie del 2015 residuali alla data odierna dal precedente Responsabile del Servizio Manutenzioni Geom. Trobbiani Carlo al nuovo Responsabile del Servizio Manutenzioni individuato nella figura del Sindaco Rag. Leoni Francesco che si avvarrà come (R.U.P.) dell'Ing. Capriotti Gianluigi dipendente dell'Amministrazione Provinciale come da Convenzione approvata con deliberazione della G.C n. 144 del 01.12.2015 dichiarata immediatamente eseguibile;

(omissis)

Veniva disposto:

(omissis)

1. di approvare il trasferimento delle dotazioni finanziarie del Servizio Manutenzione, dal Geom. Trobbiani Carlo alla figura del Sig. Sindaco Rag. DELIBERA DI GIUNTA n. 129 del 20-10-2020 - pag. 2 - COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

Francesco Leoni con RUP Ing. Gianluigi Capriotti, dando atto che il Piano delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.) per l'esercizio finanziario 2015, col quale si individuavano, mediante progetti, gli interventi ed i capitoli nonché le risorse di bilancio affidati alla gestione dei Responsabili dei vari servizi resta invariato e viene modificato soltanto quello del servizio manutenzione riportato in allegato (all. A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, precisando che dalla presente data al 31.12.2015 potranno essere gestite le somme residuale degli stanziamenti individuati nella colonna "da impegnare":

2. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili dei servizi ed al Segretario Comunale;
3. Il Sig. Sindaco del Comune di Roccafluvione provvederà con propri decreti ad affidare alla sua stessa figura la responsabilità del Servizio Manutenzione fino ad ora in capo al geom. Trobbiani Carlo con contestuale nomina del RUP (Responsabile Unico Procedimento) nella figura dell'Ing. Capriotti Gianluigi di Ascoli Piceno, dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno in convenzione con il Comune di Roccafluvione come da delibera di Giunta n. 144 del 01.12.2015 dichiarata immediatamente eseguibile e che qui si intende integralmente riportata;

connessi e previsti nella vigente convenzione del servizio di tesoreria;

Tenuto conto:

-che nell'"Allegato A" alla sopra richiamata D.G.C. n.151/2015, nel quale sono stati trasferiti le dotazioni finanziarie al Servizio Vigilanza-Polizia Municipale e Manutenzione, è prevista:
al Tit.2-Funz.10-Serv.05-Interv.01-Codice 2100501-ex Cap.2735-"Spese varie Cimitero di Forcella(utilizzo parte av.amm.ne)", la somma di € 12.000,00;

Considerato:

-che con D.G.C. n.162 del 29.12.2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., con la quale veniva disposto:

(omissis)

03)-DARE ATTO:

-che, il Geom. Carlo Trobbiani- Responsabile del Servizio OO.PP. e Patrimonio è ancora pienamente impegnato in attività post eventi eccezionali come sopra riportati, almeno sino a tutto il 06.06.2016;

-che il suddetto "funzionario" come facilmente desumibile, risulta oberato e gravato di molteplici e complessi compiti e responsabilità istituzionali e in detto momento di emergenza, appare opportuno coadiuvarla con tecnico esterno libero professionista;

-che pertanto sussistono le condizioni previste dal c.6 dell'art.90 del D.Lgs 163/2006;

-che l'importo da corrispondere al professionista esterno per l'incarico di di che trattasi, al netto di Iva e Contributi integrativi, è sicuramente inferiore ai 40.000,00 euro;

-che l'incarico del servizio tecnico di che trattasi dovrà riguardare, relativamente al suddetto intervento di sistemazione del Civico Cimitero di Forcella, gli elaborati di cui all'art.21(Livelli di progettazione per lavori in economia) comma 2 del "Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia" adottato con D.C.C. n.30/2006 e s.m.i. (art.63(Aggiornamenti) dello stesso), che testualmente dispone:

"2.Ogni lavoro da eseguirsi in economia, mediante affidamento diretto di cui al precedente articolo 16(Condizioni e procedure di affidamento diretto di lavori eseguibili in economia) comma 1 lett.b), dovrà essere preventivamente approvato dalla Giunta Comunale in base ad una perizia sommaria la quale di norma dovrà essere accompagnata dai seguenti elaborati tecnici:

-Relazione tecnica; Computo metrico estimativo; Elenco prezzi; Elaborati grafici necessari; Foglio condizioni."

(omissis)

04)-PRENDERE ATTO:

-degli articoli:10(Beni culturali) commi 1 e 5; 21(Interventi soggetti ad autorizzazione) commi 4 e 5; 22(Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia) e 24(Interventi su beni pubblici) del D.Lgs.22.01.2004, n.42 e s.m.e i.;

-che il Cimitero di Forcella, trattasi di "cosa immobile appartenente a ente pubblico territoriale" la cui esecuzione risale ad oltre settanta anni, in applicazione a quanto sopra, risulta necessario acquisire l'autorizzazione di cui all'art.21 del D.Lgs.22.01.2004, n.42 e s.m.e i., previa attivazione, stante la somma urgenza dell'intervento, della procedura di cui all'art.27 del citato D.Lgs. n.42/2004;

-dell'art.95(Verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare) comma 1 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163 e s.m.e i.;

-dell'art.28(Misure cautelari preventive), comma 4 del D.Lgs. 22.01.2004, n.42 e s.m.e i.;

05)-PRENDERE ATTO:

-che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Soprintendenza per i BB.Architettonici e Paesaggistici delle Marche-Ancona, con nota in data 28.09.2012, rimetteva copia propria nota ad oggetto:"Interventi su immobili vincolati sottoposti a tutela D.Lgs.42/2004. Competenze professionali", con la quale concludeva:

"Pertanto i progetti di restauro e di manutenzione straordinaria su immobili vincolati dovranno pervenire a firma di un architetto, facendo presente che non potranno essere presi in considerazione progetti diversamente vergati."

06)-INDICARE,nei limiti delle proprie competenze e "(...)nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e (...) proporzionalità" sanciti dal D.Lgs. n.163/2006 e s.m.e i., nell'Arch.Elisabetta Mariani di Ascoli Piceno, il tecnico cui affidare il servizio tecnico inerente i "Lavori di adeguamento e manutenzione presso il Cimitero della Fraz. Forcella", per un'investimento complessivo di € 12.000,00 e consistente:

a)-nella predisposizione di "Perizia sommaria" di cui all'art. di cui all'art.21(Livelli di progettazione per lavori in economia) comma 2 del "Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia" adottato con D.C.C. n.30/2006 e s.m.i. (art.63(Aggiornamenti) dello stesso);

b)-direzione e contabilizzazione dei lavori; accertamento della regolare esecuzione degli stessi;

nonché tutte le attività tecnico-amministrative nessuna esclusa, inerenti l'intervento di che trattasi, in quanto detto tecnico ha in precedenza, con professionalità ed efficacia adempiuto ad incarichi similari (cfr.intervento di somma urgenza presso il Cimitero di Osoli);

07)-DARE ATTO: che in attuazione dell'art.32 comma 4 del "Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia" adottato con D.C.C. n.30/2006, le "motivazioni giustificatrici circa la necessità di affidare la redazione della "perizia sommari" di che trattasi sono quelle di cui ai precedenti punti 05) e 06);

08)-DEMANDARE il Responsabile del Servizio OO.PP.-Patrimonio e Manutenzione di tutte le attività gestionali per il conferimento dell'incarico di che trattasi;

(omissis)

Dato atto:

-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n. 121 del 30.12.2015, veniva disposto di:

(omissis)

03)-PRENDERE ATTO:

-degli articoli:3, comma 10, 125 commi 10, 11 e 12 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163;

-degli articoli:28 comma 1 lett.b11), 31, 32 e 63 del Reg.to per l'acquisizione di lavori forniture e servizi in economia approvato con deliberazione di C.C. n.30/2006;

-del"Regolamento" adottato con D.C.C. n.30/2006;

-della Determinazione del Consiglio dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n.4 del 29.03.2007, ad oggetto: "Indicazioni sull'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs.12 aprile 2006, n.163 e della legge 4 agosto 2006, n.248";

-della Determinazione n.8 del 14.12.2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ad oggetto:"Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito in legge 12 luglio 2011, n.106", con la quale, al paragrafo "2.Affidamenti diretti" comma 3 testualmente viene indicato: "(...)in applicazione dei principi generali che disciplinano i rapporti tra fonti normative diverse, si ritiene che a seguito di una modifica della disciplina introdotta dal Codice, le correlate disposizioni di livello regolamentare, come quelle del D.P.R. n.207/2010, aventi carattere esecutivo ed attuativo e non anche delegificante, devono interpretarsi in senso conforme a quanto previsto dalla fonte sovraordinata. Pertanto, il valore della soglia di cui all'art.267, comma 10, del Regolamento deve essere raccordato con quello indicato nell'art.125, comma 11, ultimo periodo, del Codice.";

04)-PRENDERE ATTO:

-che l'art.33(Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza)comma 3-bis (comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012 e dall'art. 1, comma 343, legge n. 147 del 2013, poi sostituito dall'art. 9, comma 4, legge n. 89 del 2014, poi modificato dall'art. 23-bis della legge n. 114 del 2014) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., testualmente dispone:

"3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione."

-che ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 8, comma 3-ter, legge n. 11 del 2015, poi dall'art. 1, comma 169, della legge n. 107 del 2015, la disposizione si applica alle gare bandite dal 1° novembre 2015; in forza del comma 3 della stessa norma, i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

-che in applicazione a quanto sopra ed ai fini delle procedura di acquisizione della prestazione, trattasi di:

[]-Lavori;

[X]-Servizi;

[]-Forniture;

pertanto:

[X]-risulta necessario ricorrere alla: stazione unica appaltante, di cui all'art.33, comma 3-bis del D.Lgs.

n.163/2006 e s.m.i.; (in quanto, ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art.8, comma 3-ter,

legge n. 11 del 2015, poi dall'art. 1, comma 169, della legge n. 107 del 2015, la disposizione si applica alle gare bandite dal 1° novembre 2015)

[]-non risulta necessario ricorrere alla: stazione unica appaltante, di cui all'art.33, comma 3-bis del D.Lgs.

n.163/2006 e s.m.i.; (in quanto, ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art.8, comma 3-ter,

legge n. 11 del 2015, poi dall'art. 1, comma 169, della legge n. 107 del 2015, la disposizione si applica alle gare bandite dal 1° novembre 2015)

[]-risulta necessario far ricorso a convenzioni quadro, ovvero al mercato elettronico ovvero ai sistemi

elettronici di acquisizione, ai sensi dell'art.33, comma 3-bis secondo periodo del D.Lgs. n.163/2006 e

s.m.i.;

[]-non risulta necessario far ricorso a convenzioni quadro, ovvero al mercato elettronico ovvero ai sistemi

elettronici di acquisizione, ai sensi dell'art.33, comma 3-bis secondo periodo del D.Lgs. n.163/2006 e

s.m.i.;

05)-DARE ATTO che questo Comune, ha aderito alla stazione unica appaltante, con la Provincia di Ascoli Piceno giusta convenzione n.6/AC del 03.11.2015;

06)-PRENDERE ATTO:

-che al comma 501 della Legge di stabilità 2016, definitivamente approvata ed in corso di pubblicazione sulla G.U., viene testualmente previsto:

"501. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni: a) sono premesse le seguenti parole: «Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,»; b) le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse."

-che in conseguenza a quanto sopra, certamente dal 1 gennaio 2016, anche per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti è possibile procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro, come quello per la fattispecie in argomento;

07)-DARE ATTO:

-che la spesa stimata per il servizio in argomento, non potrà superare l'importo di € 1.200,00 oltre C.N.P.A.I.A. 4% ed I.V.A. di legge;

08)-POTERSI PROCEDERE all'"affidamento diretto" del "Servizio tecnico di: redazione perizia sommaria, direzione, coord.sicurezza e rendicontazione lavori di adeguamento e manutenzione presso il Cimitero della Fraz. Forcella" all'Arch.Elisabetta Mariani di Ascoli Piceno;

09)-PRENDERE ATTO dell'art.2 (Competenze della Stazione Unica Appaltante) comma 1 lett.n) della Convenzione n.6/AC del 03.11.2015, che testualmente dispone:

"La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Ascoli Piceno (di seguito, per brevità SUAPAP) ha competenza in materia di gestione di procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici e l'acquisizione di beni e servizi. Alla SUAPAP, in particolare, sono attribuiti compiti e funzioni sotto elencati così come dettagliatamente disciplinati nel regolamento interno della stessa approvato con atto della Giunta Provinciale n.193 del 22.1.2013 (...):

(omissis)

n)acquisisce il Codice Identificativo di Gara (CIG) presso il sito Web dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) e (se del caso) del Codice Unico di Progetto (CUP) presso il sito Web del CIPE;

(omissis)

10)-ASSUMERE impegno di spesa di € 1.522,26, C.N.P.A.I.A.4% ed I.V.A. 22% compresa al:

P.R.O	CODICE	CAP.	OGGETTO	SOMMA ASSEGNATA	IMPEGNO
DGC N.151/2015	2100501	2735	Spese varie Cimitero di Forcella(utilizzo parte av.amm.ne)	€12.000,00	Det. N. ____/2015

del bilancio del corrente esercizio finanziario.
(omissis)

CONSIDERATO:

-che il progettista, arch. Elisabetta Mariani di Ascoli Piceno, con nota in data 03.08.2016, acclarata al protocollo comunale al n.6283 del 12.08.2016, rimetteva "perizia sommaria" afferente i "Lavori di manutenzione e adeguamento presso il Cimitero in frazione Forcella", costituita dai seguenti documenti:

-Stima dei lavori necessari;

- 01)-Documentazione fotografica - ELAB. A;
- 02)-Relazione tecnica illustrativa - ELAB. B;
- 03)-Documentazione urbanistica - ELAB. C;
- 05)-Dichiarazione smaltimento
Materiali di scavo e risulta - ELAB. D;
- 06)-Elenco prezzi unitari - ELAB. E;
- 07)-Computo metrico estimativo - ELAB. F;
- 08)-Quadro economico - ELAB. G;
- 09)-Inquadramento territoriale - TAV. 1;
- 10)-Stato attuale: pianta e sezioni - TAV. 2;
- 11)-Stato riformato: pianta e sezioni - TAV. 3;
- 12)-Esecutivo della struttura - TAV. 4;

e con il seguente quadro economico:

	QUADRO ECONOMICICO	PERIZIA DI STIMA
A0	IMPORTO LAVORI A MISURA, di cui:	€ 18.695,97
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 282,79
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
1	I.V.A. lavori 10%	€ 1.869,60
2	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
3	I.V.A. 10% su 2)	€ 0,00
4	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 0,00
5	I.V.A. 22% su 4)	€ 0,00
6	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
7	Imprevisti	€ 2.911,87
8	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
9	Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del codice	€ 0,00
10	Spese tecniche per redazione relazione geologica ecc.	€ 0,00
11	Cnpaia 2% su 10)	€ 0,00
12	Iva 22% su 10+11	€ 0,00
13	Spese tecniche: progettazione, coord.sicurezza, direzione, contabilità e accert.reg.re esecuzione	€ 1.200,00
14	Cnpaia 2% su 13)	€ 48,00
15	Iva 22% su 13+14	€ 274,56
16	Fondo per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7-quater del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. pari al 20% del 2% (€ 373,92) dell'importo lavori (€18.695,97)	€ 0,00

17	Fondo per la progettazione (...) di cui all'art. 93 comma 7-ter del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. pari al 80% del 2% (€ 373,92) dell'importo lavori (€18.695,97)	€ 0,00	
15	Spesa di cui all'art. 92 comma 7-bis del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i.	€ 0,00	
18	Spese per attività di verifica e validazione di cui all'articolo 26 del D.Lgs.n.50/2016	€ 0,00	
19	Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art.1 comma 67 della L.266/2005	€ 0,00	
20	Contributo SAUAPAP art.9 convenz.n.6/AC del 03.11.2015 (0,15% di € 0,00)	€ 0,00	
21	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00	
22	Spese per accertamenti di laboratorio e Verifiche tecniche previste dal capitolato Speciale d'appalto, collaudo tecnico Amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00	
23	Cnpaia 4% su 20	€ 0,00	
24	Iva 22% su 20+21	€ 0,00	
	SOMMANO		€ 6.304,03
	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO		€ 25.000,00

CONSIDERATO:

-che questo Comune, unitamente ai comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Teramo, l'Aquila, Rieti e Perugia, è stato interessato pesantemente ed in modo continuativo, a partire dal mese di agosto 2016, dai seguenti devastanti **"eventi" sismici:**

01)-sisma del giorno 24 agosto 2016 (ore 3:36 di magnitudo 6.0 scala Richter), con epicentro nei pressi del Comune di Accumuli (RI), con molte "repliche" e "scosse di assestamento";

-il Consiglio dei Ministri nella riunione del 25.08.2016 deliberava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5, commi 1 e 1-bis della L. 24.02.1992, n.225 e s.m.i., fino al 21.02.2017, lo stato di emergenza per i territori coinvolti dal terremoto di eccezionale intensità (magnitudo 6.0 scala Richter) delle ore 03:36 del giorno 24 agosto 2016 e successivi; (omissis)

-con D.L. 17.10.2016, n.189 (G.U. n.244 del 18.10.2016) ad oggetto: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", all'art.1 comma 1, veniva disposto:

"1.Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati nell'allegato 1."

-che nel suddetto "Allegato 1" riportante l' "Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016", per la Regione Marche - Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo, al n."31" è inserito il Comune di **"Roccafluvione AP"**;

02)-sisma del giorno 26 ottobre 2016 (n. 2 scosse magnitudo 5.4< ore 19:10> e 5.9<ore 21:18> scala Richter), con epicentro nel maceratese (Comuni di Ussita e Visso) con molte "repliche" e "scosse di assestamento";

-il Consiglio dei Ministri nella riunione del 27.10.2016 provvedeva ad estendere, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

03)-sisma del giorno 30 ottobre 2016 (magnitudo 6.5<ore 07:40> scala Richter), con epicentro in Provincia di Perugia (Comuni di Castelsantangelo sul Nera, Norcia e Preci) con molte "repliche" e "scosse di assestamento";

-il Consiglio dei Ministri nella riunione del 31.10.2016 provvedeva ulteriormente ad estendere, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

04) -sisma del giorno 18 gennaio 2017 (n.4 scosse magnitudo: 5.1<ore 10:25>, 5.5<ore 11:14>, 5.4<ore 11:25> e 5.0<ore 14:33>scala Richter), con epicentro in Provincia dell'Aquila (Comuni di Capitignano, Montereale e Campotosto) con molte "repliche" e "scosse di assestamento";

-il Consiglio dei Ministri nella riunione del 20.01.2017 provvedeva ancora una volta ad estendere, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

DATO ATTO:

-che in attuazione a quanto sopra il C.D.P.C. disponeva circa "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti **agli eventi sismici** che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016", con le seguenti Ordinanze:

-O.C.D.P.C.

nn.388-389-391-392-393-394-396-399-400-405-406-408-414-415-418-422 e 427 del 2016;

-O.C.D.P.C. nn.431-436-444-454-455-460-475-484 e 489 del 2017;

-O.C.D.P.C. nn.495-502-510-518-538 e 553 del 2018;

-O.C.D.P.C. nn.591-603-607 e 614 del 2019;

CONSIDERATO:

-che il Consiglio dei Ministri nella riunione del 10.02.2017, ha, per ulteriori 180 giorni (quindi sino al 20.08.2017), prorogato lo stato di emergenza deliberato il giorno 25.08.2016;

-che lo **stato di emergenza veniva prorogato** con provvedimenti successivi e, da ultimo, con LEGGE 30 Dicembre 2018, n. 145, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021." nella quale, al comma 988 dell'Art.1 viene riportato: "All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

...OMISSIS...

b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

«4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al **31 dicembre 2019**;»

...OMISSIS...";

TENUTO CONTO:

-che il territorio di questo Comune si estende per 60,81 Km² ed in termini di superficie risulta sesto in graduatoria nella Provincia di Ascoli Piceno e quarantaseiesimo, su 238 comuni, a livello regionale;

-che su detto territorio, oltre al capoluogo Marsia, sono localizzate altre 59 frazioni;

CONSIDERATO:

-che oltre un terzo del territorio comunale (la parte ovest) si sviluppa tra i comuni di Montegallo ed Acquasanta (inseriti questi nel "primissimo cratere sismico") ed in particolare la Fraz. Forcella è addirittura all'interno del territorio del Comune di Acquasanta, in quanto "isola amministrativa";

-che relativamente alla verifica della distanza dei comuni dagli epicentri dei terremoti, la stessa viene calcolata in base alle coordinate geografiche del municipio;

-che il Municipio di questo Comune si trova tutto spostato ad est rispetto al vasto territorio comunale e quindi le valutazioni sugli "effetti macrosismici" non tengono conto che la quasi totalità delle frazioni costituenti il comune si trova a distanze nettamente inferiori dagli epicentri rispetto a quella della sede municipale;

TENUTO CONTO:

-che nonostante quanto sopra, la sede comunale, rispetto agli epicentri dei devastanti terremoti succedutisi dal 24 agosto 2016, risulta posta alle seguenti distanze:

01)-di km. 26,00 circa, dall'epicentro, nei pressi del Comune di Accumoli (RI), relativamente al sisma magnitudo 6.0 scala Richter, delle ore 03:36 del giorno 24 agosto 2016;

02)-di km. 29,00 circa, dall'epicentro, nei pressi del Comune di Ussita (MC), relativamente alle scosse delle ore 19:10 e 21:18 del giorno 26 ottobre 2016, rispettivamente di magnitudo 5.4 e 5.9 scala Richter;

03)-di km. 29,00 circa, dall'epicentro, nei pressi del Comune di Norcia (PG), relativamente al sisma magnitudo 6.5 scala Richter, delle ore 07:41 del giorno 30 ottobre 2016;

04)-di km. 34,00 circa, dall'epicentro, nei pressi dei Comuni di Capitignano, Montereale e Campotosto della Provincia dell'Aquila, relativamente alle scosse delle ore 10:25, 11:14, 11:25 e 14:33 del giorno 18 gennaio 2017, rispettivamente di magnitudo 5.1, 5.5, 5.4 e 5.0 scala Richter;

con "effetti macrosismici" (cfr. pubblicazioni a cura di "redazione Meteoweb" dei giorni 24.08.2016, 27.10.2016, 31.10.2016 e 18.01.2017) sul nostro territorio, che vanno dalla "scossa considerevole" del giorno 18.01.2017, fino alla "scossa dannosa" del 30 ottobre 2016, con importanti danni su buona parte del patrimonio edilizio;

ALTRESÌ:

-Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 10 febbraio 2017, ha, per ulteriori 180 giorni (quindi sino al 20.08.2017), prorogato lo stato di emergenza deliberato il giorno 26.08.2016.

-Con l'art.16 sexies (Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di protezione civile) comma 2, primo e secondo periodo, del D.L. n.91/2017 convertito con modificazioni dalla L. n.123/2017, veniva disposto:

"2. In considerazione della complessità della situazione determinatasi a seguito del susseguirsi di eventi sismici di forte intensità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazione, rispettivamente, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, è prorogata fino al 28 febbraio 2018";

-Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 22 febbraio 2018, ha, per ulteriori 180 giorni (quindi sino al 27.08.2018), prorogato lo stato di emergenza come sopra disposto.

-che con Decreto Legge 29 maggio 2018, n.55 (convertito in Legge 24 luglio 2018, n. 89), recante "ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016" nel cui allegato viene riportato: "All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4 -bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 -sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018";

-che lo stato di emergenza veniva prorogato da ultimo, con LEGGE 30 Dicembre 2018, n. 145, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021." nella quale, al comma 988 dell'Art.1 viene riportato: "All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

...OMISSIS...

b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

«4-ter. **Lo stato di emergenza** di cui al comma 4-bis è **prorogato fino al 31 dicembre 2019;**» ...OMISSIS...»;

(omissis)

TENUTO CONTO:

-che la suddetta sequenza sismica, iniziata il 24 agosto 2016, come da ultimo aggiornamento da parte dell'I.N.G.V. (cfr. *INGV comunicazione dal sito ufficiale*), del settembre 2019, ha determinato più di 110.800 eventi sismici, di cui: oltre 1000 di magnitudo compresa tra 3 e 4; 75 di magnitudo compresa tra 4 e 5; 7 di magnitudo compresa tra 5 e 6 e n.2 di magnitudo pari, superiore a 6, a cui va aggiunta la scossa di magnitudo 4.7 del 10 aprile 2018 e da ultimo la scossa di magnitudo 4.0 del 01 settembre 2019;

INOLTRE:

-Il Comune, come la gran parte dei comuni marchigiani, è stato colpito in modo continuativo, a partire dal mese di novembre 2013, da eccezionali **"eventi" meteorologici**, ed in particolare:

-eccezionali nevicate dei giorni 16 gennaio 2017 e successivi; (cfr. "RAPPORTO DI EVENTO" Maltempo Gennaio-Febbraio 2017 (aggiornato al 08.03.2017) emesso dalla Regione Marche-Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile-Centro Funzionale per la Meteorologia, l'Idrologia e la Sismologia") per le quali il Consiglio dei Ministri con Delibera del 20 Gennaio 2017 ha disposto l'estensione degli effetti dello stato di emergenza adottato con delibera 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese. Stato di emergenza, poi prorogato con delibera del 10 febbraio 2017 per ulteriori 180 giorni (quindi sino al 20.08.2017)

DATO ATTO:

-che in conseguenza a quanto sopra (eventi meteorologici e sismici), il territorio del Comune di Roccafluvione risulta sottoposto a stato di emergenza (ad esclusione del periodo dal 07 giugno 2016 al 24 agosto 2016, quindi per soli 79 giorni) ininterrotto a partire dal 10 gennaio 2014 sino a tutto il 31 dicembre 2019, quindi per ben 2.102 giorni (circa settanta mesi);

TENUTO CONTO:

-che il primo periodo del comma 4-quater (introdotto dal D.L. n.123/2019 convertito in L. n.156/2019) dell'art.1 (*Ambito di applicazione e organi direttivi*) del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55, convertito con modificazioni, dalla L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 18.04.2019 n.32 convertito con modificazioni in L.14.06.2019, n.55, modificato dal D.L. 24.10.2019, n.123 convertito con modificazioni in L. 12.12.2019, n.156, testualmente prevede:

"4-quater. **Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2020.**" (omissis);

-che per quanto sopra riportato, alla data del 31 dicembre 2020, questo Comune risulterà sottoposto a "stato di emergenza" ininterrotto, a partire dal 10 gennaio 2014, per ben 2.468 (2.102+366<febbraio 2020 di 29 gg) giorni (ottantadue mesi);

CONSIDERATO:

-che in data 19 aprile 2016, entrava in vigore il D.Lgs. 18.04.2016, n.50, DELIBERA DI GIUNTA n. 129 del 20-10-2020 - pag. 11 - COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

c.d. "codice dei contratti pubblici", con la relativa abrogazione del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., sulla base del quale veniva predisposto la "perizia sommaria" di cui trattasi;

DATO ATTO:

-che il Sindaco con Ordinanza n.44 del 08.05.2019, prot.4077 con la quale:
(omissis)

Dato atto:

-che detti lavori interessano, altresì, il campo di inumazione posto sul lato sud-ovest del cimitero e sopraelevato rispetto all'ampliamento eseguito sul lato sud dello stesso;

Considerato:

-che nel campo di inumazione anzidetto, sono collocate n.9 salme, la cui inumazione risale a data anteriore agli anni settanta e che stante la natura dei lavori, debbono necessariamente essere rimosse;

(omissis)

Atteso:

-che il Servizio Vigilanza-Polizia Municipale e Manutenzione ha condotto specifica istruttoria relativa alla situazione dei soggetti referenti per le salme per le quali è necessaria l'esumazione ordinaria;

Considerato, pertanto:

-che per i motivi sopra riportati, deve essere dato corso all'esumazione ordinaria delle salme inumate nel campo posto sul lato sud-ovest del cimitero e sopraelevato rispetto all'ampliamento eseguito sul lato sud dello stesso, entro e non oltre il 10 maggio 2019 per i seguenti defunti:
(omissis)

- che le esumazioni devono essere rese note ai familiari dei defunti con congruo anticipo, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle necessarie procedure amministrative;

Tenuto conto, inoltre:

- che il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati nelle forme previste dalla normativa vigente, al fine di consentire il pieno sviluppo delle attività da esso indicate;

(omissis)

Ordina(va)

1.1. - che a decorrere dal 08.05.2019 il personale addetto ai servizi cimiteriali del soggetto gestore degli stessi servizi individuato nella ditta Service One Srl provveda, secondo il piano organizzativo predisposto, e in ordine cronologico di inumazione, alle operazioni di esumazione delle salme inumate nell'area del Cimitero comunale di Forcella, indicate nell'allegato elenco A;

Dispone(ndo)

1.2. - che sia data informazione delle operazioni di esumazione ordinaria mediante affissione di, appositi avvisi presso il Cimitero comunale, presso la sede municipale e sul sito Internet del Comune, e fino al termine delle operazioni, con invito ai familiari interessati di recarsi presso l'Ufficio dello Stato Civile, al fine di procedere all'espletamento delle procedure amministrative previste dalla normativa vigente;

1.3. - che in concomitanza all'effettuazione delle operazioni di esumazione ordinaria sia inibito l'accesso al pubblico nell'area interessata da tali operazioni, con la sola eccezione dei familiari dei defunti, salvo il rispetto delle misure di sicurezza e igienico sanitarie;

1.4. - che i resti mortali dei quali non sia riscontrata la completa mineralizzazione vengano reinumati nel campo speciale per indecomposti, previo ricorso al trattamento con sostanze biodegradanti, salva la possibilità per gli aventi diritto di chiederne la cremazione;

1.5. - che, in mancanza di indicazioni da parte dei familiari, o in caso di disinteresse:

a) i resti ossei rinvenuti nel corso delle operazioni di esumazione ordinaria, saranno deposti nell'ossario comune;

b) in caso di non completa mineralizzazione si procederà alla reinumazione nel campo speciale per indecomposti, previo ricorso al trattamento con

sostanze biodegradanti.

(omissis)

-che si è proceduto alle operazioni di cui alla suddetta ordinanza, liberando l'area interessata dall'intervento delle salme presenti;

CONSIDERATO:

-che con D.G.C. n. 15 del 06.02.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i., veniva disposto di:

(omissis)

05)-APPROVARE il "progetto esecutivo" dei LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZ. FORCELLA, redatto dal progettista arch. Elisabetta Mariani di Ascoli Piceno e composto dai seguenti documenti:

(omissis)

e con il seguente quadro economico:

	QUADRO ECONOMICICO	PROGETTO ESECUTIVO VAR.
A0	IMPORTO LAVORI A MISURA, di cui:	€ 14.666,84
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 221,53
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
1	I.V.A. lavori 10%	€ 1.466,64
2	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
3	I.V.A. 10% su 2)	€ 0,00
4	Rilievi, accertamenti e indagini, Cnpaia comp.	€ 312,00
5	I.V.A. 22% su 4)	€ 68,64
6	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
7	Imprevisti	€ 1.901,17
8	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
9	Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del codice	€ 0,00
10	Spese tecniche per redazione relazione geologica ecc.	€ 0,00
11	Cnpaia 2% su 10)	€ 0,00
12	Iva 22% su 10+11	€ 0,00
13	Spese tecniche: progettazione, coord.sicurezza, direzione, contabilità e accert.reg.re esecuzione	€ 1.200,00
14	Cnpaia 2% su 13)	€ 48,00
15	Iva 22% su 13+14	€ 274,56
16	Fondo per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7-quater del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. pari al 20% del 2% (€ 373,92) dell'importo lavori (€18.695,97)	€ 0,00
17	Fondo per la progettazione (...) di cui all'art. 93 comma 7-ter del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. pari al 80% del 2% (€ 373,92) dell'importo lavori (€18.695,97)	€ 0,00
15	Spesa di cui all'art. 92 comma 7-bis del D.Lgs n.	€

163/2006 s.m.i.	0,00
18 Spese per attività di verifica e validazione di cui all'articolo 26 del D.Lgs.n.50/2016	€ 0,00
19 Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art.1 comma 67 della L.266/2005	€ 0,00
20 Contributo SAUAPAP art.9 convenz.n.6/AC del 03.11.2015 (0,15% di € 0,00)	€ 0,00
21 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
22 Spese per accertamenti di laboratorio e Verifiche tecniche previste dal capitolato Speciale d'appalto, collaudo tecnico Amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
23 Cnpaia 4% su 20	€ 0,00
24 Iva 22% su 20+21	€ 0,00

SOMMANO

€ 5.271,01

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO

€ 19.937,85

06)-DARE ATTO:

-della rilevanza ed urgenza, del suddetto intervento, ai fini:
 *dell'utilizzo dei nuovi loculi posti sul fronte sud-ovest del cimitero;
 *dell'abbattimento delle barriere architettoniche all'interno dello stesso;

07)-DARE ATTO:

-che l'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (da ultimo modificato dal D.L.32/2019 convertito in L.55/2019), testualmente dispone:
 "2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
 a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;"

08)-INDICARE:

-per quanto di competenza, nell'affidamento diretto, la procedura di aggiudicazione dei lavori di che trattasi;

09)-DARE ATTO che l'intervento di che trattasi, viene finanziato mediante la concessione dei loculi cimiteriali agli utenti richiedenti:

10)-IMPUTARE la spesa di € 19.937,85 come di seguito riportato:

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2020
12092020109015	2734.4	Manutenzione ed adeguamento civico cimitero della Fraz. Forcella	19.937,85

DATO ATTO:

-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.15 del 05.06.2020, veniva disposto di:

(omissis)

08)-POTERSI procedere all'aggiudicazione definitiva di cui all'art.32 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dei "LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZ. FORCELLA":

- all'operatore economico: PIGNOLONI FRANCO, con sede in Strada Collemoro n.14/A - 63093 Roccafluvione (AP) - PI 00508590445, per l'importo contrattuale di € 12.500,04 (di cui: € 12.278,51 per lavori al netto del ribasso del 15,00% sull'importo di € 14.445,31; € 221,53 per costo della sicurezza non soggetto a ribasso) oltre IVA di legge;

09)-DICHARARE efficace l'aggiudicazione definitiva come disposta al precedente punto, fermo restando che "prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce

per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).(...)"

10)-PRENDERE ATTO, che l'Operatore Economico: FRANCO PIGNOLONI di Roccafluvione (AP), in sede di offerta, ai sensi dell'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla lettera "c)-Limitatamente all'operatore economico che intende avvalersi del subappalto:" dell' "ALLEGATO A" (Schema dichiarazione a corredo dell'offerta), dell'offerta prot.4307 del 21.05.2020, testualmente dichiara:

c)-Limitatamente all'operatore economico che intende avvalersi del subappalto:
(art.105, D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., da ultimo modificato dal D.L. n.32/2019).

Lavori o parte di opere che l'operatore economico intende, eventualmente, affidare in subappalto e, se del caso, in quale quota;

a) - - che l'impresa non intende ricorrere al subappalto;

b) - - che l'impresa intende affidare in subappalto i seguenti lavori o parte di opere:

Fornitura e posa in opera ringhiera e cancello in ferro

-di essere consapevole che non potrà subappaltare lavori se non quelli dichiarati alla precedente lettera b) e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla stazione appaltante, se non espressamente previste dalla legge;

11)-PRENDERE ATTO:

-che trattasi di "affidamento diretto" di cui all'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.32 (Fasi delle procedure di affidamento) commi 14 e 14-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

12)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.103 (Garanzie definitive) commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico con Decreto 19.01.2018, n.31 (G.U. n.83 del 10.04.2018) recante: "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50";

13)-DOVERSI ACQUISIRE dall'operatore economico affidatario:

a)-"garanzia definitiva" di cui all'art.103 comma 1 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

e/o
b)-"esonero della prestazione della garanzia definitiva" di cui all'art.103 comma 14, ultimo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

TENUTO CONTO:

-in applicazione del punto 13) del sopra-riportato dispositivo, che l'O.E. Pignoloni Franco di Roccafluvione (AP), con nota in data 06.06.2020, acclarata al protocollo comunale al n.4764 del 08.06.2020, dichiarava: "a)-di "migliorare il prezzo di aggiudicazione" con il ribasso del 15%, di un ulteriore ribasso sull'importo complessivo dei lavori posto a base di gara:

(in cifre) 0,10% - (in lettere) zerovirgoladieci."

VISTO:

-l'art.32 (Fasi delle procedure di affidamento) comma 14 (affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

TENUTO CONTO:

-che trattasi di affidamento di importo (€ 12.485,60 di cui € 221,53 per oneri della sicurezza) inferiore a 40.000 euro e pertanto "il contratto è stipulato (...) mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio (...)" (vedi lettera invito prot.4136 del 15.05.2020 ed offerta prot.4307 del 21.05.2020)

CONSIDERATO:

-che il D.LL. Arch. Elisabetta Mariani, con nota acclarata al protocollo comunale al n.5088 del 15.06.2020, rimetteva "Processo verbale di consegna lavori", con il quale, gli stessi venivano consegnati, per darne immediato inizio, all'affidatario O.E. Pignoloni Franco di Roccafluvione (AP) il giorno 15.06.2020;

CONSIDERATO:

-che con nota acclarata al protocollo comunale al n.8591 del 05.10.2020, il d.ll. arch. Elisabetta Mariani di Ascoli Piceno, rimetteva "Modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 co.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i." inerente i "LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZ. FORCELLA", dell'importo complessivo di € 19.937,85, di cui € 14.154,86 per lavori al netto del ribasso del 15,10% comprensivi del costo della sicurezza, € 247,89, non soggetti a ribasso, composta dai seguenti elaborati:

- 01)-Relazione modifica contrattuale ELAB.B.V1;
 02)-Verbale concordamento nuovi prezzi ELAB.EA.V1;
 03)-Atto di sottomissione ELAB.EB.V1;
 03)-Computo metrico estimativo ELAB.F.V1;
 04)-Computo metrico di raffronto ELAB.FA.V1;
 05)-Quadro economico ELAB.G.V1;
 06)-Quadro economico comparativo ELAB.GA.V1;
 07)-Stato riformato: pianta e sezioni TAV.3.V1;

e con il seguente quadro economico:

A0	IMPORTO LAVORI A MISURA, di cui:	€ 16.628,30	
A1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 247,89	
A2	Importo lavori al netto del ribasso del 15,10% su A0 - A1	€ 13.906,97	
A3	Importo A1 + A2 (netto modifica contrattuale)		€14.154.86
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
1	I.V.A. lavori 10%	€ 1.415,49	
2a	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00	
2b	I.V.A. 10% su 2a)	€ 0,00	
3a	Lavori da eseguirsi mediante liste settimanali	€ 1.338,30	
3b	I.V.A. 10% su 3a)	€ 133,83	
4	Rilievi, accertamenti e indagini, Cnpaia comp.	€ 0,00	
5	I.V.A. 22% su 4)	€ 0,00	
6	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	
7	Imprevisti	€ 0,00	
8	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	
9	Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del codice	€ 0,00	
10	Spese tecniche per redazione relazione geologica ecc.	€ 0,00	
11	Cnpaia 2% su 10)	€ 0,00	
12	Iva 22% su 10+11	€ 0,00	
13a	Spese tecniche: progettazione, coord.sicurezza, direzione, contabilità e accert.reg.re esecuzione	€ 1.200,00	
13b	Cnpaia 2% su 13a)	€ 0,00	
13c	Iva 22% su 13a+13b	€ 0,00	

14a	Spese tecniche: redazione modifica contrattuale	€ 330,00	
14b	Cnpaia 2% su 14a)	€ 0,00	
14c	Iva 22% su 14a+14b	€ 0,00	
15	Fondo per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7-quater del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. pari al 20% del 2% (€ 373,92) dell'importo lavori (€18.695,97)	€ 0,00	
16	Fondo per la progettazione (...) di cui all'art. 93 comma 7-ter del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. pari al 80% del 2% (€ 373,92) dell'importo lavori (€18.695,97)	€ 0,00	
17	Spesa di cui all'art. 92 comma 7-bis del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i.	€ 0,00	
18	Spese per attività di verifica e validazione di cui all'articolo 26 del D.Lgs.n.50/2016	€ 0,00	
19	Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art.1 comma 67 della L.266/2005	€ 0,00	
20	Contributo SAUAPAP art.9 convenz.n.6/AC del 03.11.2015 (0,15% di € 0,00)	€ 0,00	
21	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00	
22	Spese per accertamenti di laboratorio e Verifiche tecniche previste dal capitolato Speciale d'appalto, collaudo tecnico Amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00	
23	Cnpaia 4% su 20	€ 0,00	
24	Iva 22% su 20+21	€ 0,00	
	SOMMANO		€ 4.417,62
	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO		€ 18.572,48
	Economie derivanti dal ribasso offerto		€ 1.365,37

da cui scaturisce una economia, rispetto all'importo originario di progetto, <approvato con D.G.C. n.15 del 06.02.2020>, pari ad € 1.365,37 ed un aumento contrattuale di € 1.669,26 (€ 14.154,86 - € 12.485,60);

DATO ATTO che il Direttore dei Lavori, arch. Elisabetta Mariani di Ascoli Piceno, nella "Relazione modifica contrattuale-ELAB.B.VI", in sintesi, testualmente riporta:

(descrizione delle ragioni che determinano la necessità di modifica contrattuale)

a)-Descrizione delle necessità di lavori in modifica:

(art.106 comma 1 lett.c), n.1 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e art.8 comma 2, primo periodo del D.M.I.T. n.49/2018)

Il sottoscritto direttore dei lavori sulla base di quanto previsto dal combinato disposto di cui agli articoli: 106 c.2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e 8 comma 2 del D.M.I.T. 07.03.2018, n.49, redige la seguente relazione per esplicitare i motivi che comportano la necessità di redigere una modifica contrattuale.

Precisando che, ai sensi dell'art.106 del D.Lgs.50/2016 comma 1 lett.c) p.2 le modifiche apportate non alterano la natura generale del contratto, nel corso dei lavori si sono riscontrate le seguenti "ragioni di fatto" (e/o di diritto) determinano le seguenti modifiche alle diverse "categorie di lavoro" (cfr. "Elab. FA.VI - Computo metrico di confronto): per un importo lavori che passa da € 14.666,84 (di progetto) ad € 16.628,30 (di variante)

a)-Categorie lavorazioni:

- a.1 - demolizioni
- a.2 - scavi
- a.3 - finiture
- a.4 - opere in c.a.

a.1-ragione di fatto (cfr.paragrafo 6 lett.1) Linee Guida n.3):

(descrivere)

(omissis)

a.1.1-modifica:

(descrivere)

(omissis)

a.1.2-spesa:

[X]-aumento € 200,45; []-diminuzione € ; []-invariata;

a.2-ragione di fatto (cfr.paragrafo 6 lett.1) Linee Guida n.3):

(descrivere)

(omissis)

a.2.1-modifica:

(descrivere)

(omissis)

a.2.2-spesa:

[X]-aumento € 1,16; []-diminuzione € ; []-invariata;

a.3-ragione di fatto (cfr.paragrafo 6 lett.1) Linee Guida n.3):

(descrivere)

(omissis)

a.3.1-modifica:

(descrivere)

(omissis)

a.3.2-spesa:

[X]-aumento € 1.666,28; []-diminuzione € ; []-invariata;

a.4-ragione di fatto (cfr.paragrafo 6 lett.1) Linee Guida n.3):

(descrivere)

(omissis)

a.4.1-modifica:

(descrivere)

(omissis)

a.4.2-spesa:

[X]-aumento € 93,57; []-diminuzione € ; []-invariata;

b)-Dichiarazione circa la non sostanzialità delle modifiche:

(art.106 comma 4, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

Il sottoscritto direttore dei lavori, tenuto conto delle "modifiche" come descritte alla precedente lett.a), dichiara, che le stesse, non alterano considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti, in quanto:

a) le modifiche, non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati (o di offerenti - n.d.r.) diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) le modifiche non cambiano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) le modifiche non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

d) la categoria prevalente resta OG2, trattandosi di lavorazioni necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali.

c)-Motivi e dichiarazione che le modifiche non alterano la natura generale del contratto:

(art.106 comma 1 lett.c), n.2 e 4 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

c.1-motivi:

(descrivere)

Le modifiche apportate al progetto esecutivo, come sopra rappresentate, non alterano la natura generale del contratto, ma sono finalizzate a migliorare l'opera anche sotto il punto di vista funzionale ed alla risoluzione di aspetti di dettaglio.

c.2-dichiarazione:

(descrivere)

Tali modifiche non derivano da errori o omissioni di progettazione ma sono opere, come detto migliorative, non inserite nella progettazione iniziale per carenza di copertura finanziaria.

d)-Motivi per cui i lavori di varianti non derivano da errore e/o omissione di progettazione:

(art.106 commi 9 e 10 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

(descrivere)

Il sottoscritto direttore dei lavori, tenuto conto delle "modifiche" come descritte alla precedente lett.a), stesse, non derivano da errore e/o omissione di progettazione, in quanto:

a)-confermano la sufficiente valutazione dello stato di fatto;

b)-escludono la non corretta applicazione della normativa tecnica (cfr.art.15 comma 15 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.);

d)-non determinano il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti;

e)-non evidenziano la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali;

e pertanto:

-le stesse, non pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, al contrario tendono a migliorare la stessa e la relativa utilizzazione da parte degli utenti;

e)-Indicazione circa il rispetto dei limiti di importo di cui all'art.106 comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e art.8 comma 4 del D.M.I.T. n.49/2018:

(art.106 comma 12 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e art.8 comma 4 D.M.I.T. n.49/2018)
Le "modifiche" di cui alla precedente lett. a), determinano un'aumento (€ 1.669,26) contrattuale (€ 12.485,60) pari al 13,37% e quindi:

-al di sotto del valore (15%) di cui all'art.106 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-con prestazioni inferiori del quinto (20%) dell'importo (€ 143.308,76) del contratto di appalto Rep.311 del 30.07.2019;

-determinano l'applicazione delle disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 106 comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 8 comma 4 del D.M.I.T. n.49/2018;

-la sottoscrizione di apposito "atto di sottomissione" dell'importo di € 1.669,26;

f)-Conclusioni:

(eventuali note finali)

La presente "modifica contrattuale" nasce dalla opportunità di migliorare ulteriormente l'opera dal punto di vista funzionale e tecnico, per una migliore fruizione da parte dell'utenza. Tali modifiche infatti non alterano la natura dell'opera ma la migliorano essenzialmente.

per cui, si rende necessario la redazione di "modifica contrattuale";

TENUTO CONTO:

-che l'art.106 (Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia) commi: 2 lett.b) 3, 4, 8, 9, 10, 12 e 14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., testualmente dispone:

(omissis)

2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.

4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati (o di offerenti - n.d.r.) diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

(omissis)

8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.

9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

(omissis)

12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

(omissis)

14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 13."

DATO ATTO:

-che la "Modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 co.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i." di che trattasi:

a)- circa il fatto che "la modifica non altera la natura generale del contratto;" del n.2, comma 1 lett.c) soprariportato, risulta soddisfare tale condizione in quanto, come riportato dal d.l.l., arch. Elisabetta Mariani, alla lett.C.cl) della sopra citata "relazione":

Le modifiche apportate al progetto esecutivo, come sopra rappresentate, non alterano la natura generale del contratto, ma sono finalizzate a migliorare l'opera anche sotto il punto di vista funzionale ed alla risoluzione di aspetti di dettaglio.

b)- per quanto sopra riportato, non appare essere conseguente ad "errori o omissioni di progettazione" di cui al comma 10, da parte del progettista, arch. Elisabetta Mariani, in quanto, come riportato dal d.l.l., arch. Elisabetta Mariani, alla lett.D) della sopra citata "relazione":

a)-confermano la sufficiente valutazione dello stato di fatto;

b)-escludono la non corretta applicazione della normativa tecnica (cfr.art.15 comma 15 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.);

d)-non determinano il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti;

e)-non evidenziano la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali;

e pertanto:
-le stesse, non pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, al contrario tendono a migliorare la stessa e la relativa utilizzazione da parte degli utenti;

c)- circa il rispetto del comma 2 lett.b), come sopra riportato, dove "I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro." risulta soddisfare tale condizione in quanto:

Le "modifiche" di cui alla precedente lett. a), determinano un'aumento (€ 1.669,26) contrattuale (€ 12.485,60) pari al 13,37% e quindi:

-al di sotto del valore (15%) di cui all'art.106 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-con prestazioni inferiori del quinto (20%) dell'importo (€ 143.308,76) del contratto di appalto Rep.311 del 30.07.2019;

-determinano l'applicazione delle disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 106 comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 8 comma 4 del D.M.I.T. n.49/2018;

-la sottoscrittura di apposito "atto di sottomissione" dell'importo di € 1.669,26;

3cfr. lett.E) della sopra citata "relazione")

d)- rientra nelle condizioni di cui al comma 12, il quale dispone che: "La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto." in quanto: Il progetto di variante così prodotto, risulta, rispetto al progetto originario, in aumento del 13,37%, inferiore ad un "quinto dell'importo del contratto" e di conseguenza soggetto alle disposizioni di cui all'art.8 comma 4, primo periodo del

D.M.I.T.07.03.2018, n.49;

-che l'art.8 comma 4 del D.M.I.T.07.03.2018, n.49, testualmente dispone: 4. Nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.

TENUTO CONTO:

-che la "Modifica contrattuale (...)" di che trattasi, per le finalità di cui al comma 14 dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. non appare soggetta alle disposizioni di cui al primo periodo in quanto non trattasi di "varianti in corso d'opera", di cui al comma 1, lett.c)n.1, secondo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

TENUTO CONTO:

che i lavori di che trattasi vengono finanziati mediante la concessione dei loculi cimiteriali agli utenti richiedenti;

VISTO:

-L'art.5-Indirizzo politico e gestionale: distinzioni- del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C.n.109 del 09.06.1998 e s.m.e i.;

-Gli artt.28-La Giunta Comunale- e 32-Competenze- dello Statuto Comunale, adotta con D.C.C. n.28/2006;

-Il D.Lgs.18.08.2001, n.267 e s.m.e i.;

PROPONE

-ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5 del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";

-per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono riportati, di:

01) -DARE ATTO che trattasi di affidamento di importo (€ 12.485,60 di cui € 221,53 per oneri della sicurezza) inferiore a 40.000 euro e pertanto "il contratto è stipulato (...) mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio (...)"; (vedi lettera invito prot.4136 del 15.05.2020 ed offerta prot.4307 del 21.05.2020)

02) -PRENDERE ATTO che il D.LL. Arch. Elisabetta Mariani, con nota acclarata al protocollo comunale al n.5088 del 15.06.2020, rimetteva "Processo verbale di consegna lavori", con il quale, gli stessi venivano consegnati, per darne immediato inizio, all'affidatario O.E. Pignoloni Franco di Roccafluvione (AP) il giorno 15.06.2020;

03) -PRENDERE ATTO che con nota acclarata al protocollo comunale al n.8591 del 05.10.2020, il d.ll. arch. Elisabetta Mariani di Ascoli Piceno, rimetteva "Modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 co.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i." inerente i "LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZ. FORCELLA", dell'importo complessivo di € 19.937,85, di cui € 14.154,86 per lavori al netto del ribasso del 15,10%

comprensivi del costo della sicurezza, € 247,89, non soggetti a ribasso;
04) -PRENDERE ATTO in particolare della "Relazione modifica contrattuale-ELAB.B.VI";

05) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.106 (Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia) commi: 2 lett.b) 3, 4, 8, 9, 10, 12 e 14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.8 comma 4 del D.M.I.T.07.03.2018, n.49;

06) -DARE ATTO che la "Modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 co.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i." di che trattasi:

a)- circa il fatto che "la modifica non altera la natura generale del contratto;" del n.2, comma 1 lett.c) soprariportato, risulta soddisfare tale condizione in quanto, come riportato dal d.ll., arch. Elisabetta Mariani, alla lett.C.c1) della sopra citata "relazione":

Le modifiche apportate al progetto esecutivo, come sopra rappresentate, non alterano la natura generale del contratto, ma sono finalizzate a migliorare l'opera anche sotto il punto di vista funzionale ed alla risoluzione di aspetti di dettaglio.

b)- per quanto sopra riportato, non appare essere conseguente ad "errori o omissioni di progettazione" di cui al comma 10, da parte del progettista, arch. Elisabetta Mariani, in quanto, come riportato dal d.ll., arch. Elisabetta Mariani, alla lett.D) della sopra citata "relazione":

a)-confermano la sufficiente valutazione dello stato di fatto;

b)-escludono la non corretta applicazione della normativa tecnica (cfr.art.15 comma 15 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.);

d)-non determinano il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti;

e)-non evidenziano la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali;

e pertanto:

-le stesse, non pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, al contrario tendono a migliorare la stessa e la relativa utilizzazione da parte degli utenti;

c)- circa il rispetto del comma 2 lett.b), come sopra riportato, dove "I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro." risulta soddisfare tale condizione in quanto:

Le "modifiche" di cui alla precedente lett. a), determinano un'aumento (€ 1.669,26) contrattuale (€ 12.485,60) pari al 13,37% e quindi:

-al di sotto del valore (15%) di cui all'art.106 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-con prestazioni inferiori del quinto (20%) dell'importo (€ 143.308,76) del contratto di appalto Rep.311 del 30.07.2019;

-determinano l'applicazione delle disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 106 comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 8 comma 4 del D.M.I.T. n.49/2018;

-la sottoscrizione di apposito "atto di sottomissione" dell'importo di € 1.669,26;

3cfr. lett.E) della sopra citata "relazione")

d)- rientra nelle condizioni di cui al comma 12, il quale dispone che: "La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto." in quanto: Il progetto di variante così prodotto, risulta, rispetto al progetto originario, in aumento del 13,37%, inferiore ad un "quinto dell'importo del contratto" e di conseguenza soggetto alle disposizioni di cui all'art.8 comma 4, primo periodo del

D.M.I.T.07.03.2018, n.49;

07) -APPROVARE, tenuto conto di quanto riportato ai precedenti punti 05) e 06), la "Modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 co.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i." redatta dal d.ll. arch. Elisabetta Mariani di Ascoli Piceno, inerente i i "LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZ. FORCELLA", dell'importo complessivo di € 19.937,85, di cui € 14.154,86 per lavori al netto del ribasso del 15,10% comprensivi

del costo della sicurezza, € 247,89, non soggetti a ribasso, composta dai seguenti elaborati:

- 01)-Relazione modifica contrattuale ELAB.B.V1;
 02)-Verbale concordamento nuovi prezzi ELAB.EA.V1;
 03)-Atto di sottomissione ELAB.EB.V1;
 03)-Computo metrico estimativo ELAB.F.V1;
 04)-Computo metrico di raffronto ELAB.FA.V1;
 05)-Quadro economico ELAB.G.V1;
 06)-Quadro economico comparativo ELAB.GA.V1;
 07)-Stato riformato: pianta e sezioni TAV.3.V1;

e con il seguente quadro economico:

A0	IMPORTO LAVORI A MISURA, di cui:	€ 16.628,30	
A1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 247,89	
A2	Importo lavori al netto del ribasso del 15,10% su A0 - A1	€ 13.906,97	
A3	Importo A1 + A2 (netto modifica contrattuale)		€14.154.86
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
1	I.V.A. lavori 10%	€ 1.415,49	
2a	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00	
2b	I.V.A. 10% su 2a)	€ 0,00	
3a	Lavori da eseguirsi mediante liste settimanali	€ 1.338,30	
3b	I.V.A. 10% su 3a)	€ 133,83	
4	Rilievi, accertamenti e indagini, Cnpaia comp.	€ 0,00	
5	I.V.A. 22% su 4)	€ 0,00	
6	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	
7	Imprevisti	€ 0,00	
8	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	
9	Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del codice	€ 0,00	
10	Spese tecniche per redazione relazione geologica ecc.	€ 0,00	
11	Cnpaia 2% su 10)	€ 0,00	
12	Iva 22% su 10+11	€ 0,00	
13a	Spese tecniche: progettazione, coord.sicurezza, direzione, contabilità e accert.reg.re esecuzione	€ 1.200,00	
13b	Cnpaia 2% su 13a)	€ 0,00	
13c	Iva 22% su 13a+13b	€ 0,00	
14a	Spese tecniche: redazione modifica contrattuale	€ 330,00	
14b	Cnpaia 2% su 14a)	€ 0,00	
14c	Iva 22% su 14a+14b	€ 0,00	
15	Fondo per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7-quater del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. pari al 20% del 2% (€ 373,92) dell'importo lavori (€18.695,97)	€ 0,00	
16	Fondo per la progettazione (...) di cui all'art. 93 comma 7-ter del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. pari al 80% del 2% (€ 373,92) dell'importo lavori (€18.695,97)	€ 0,00	
17	Spesa di cui all'art. 92 comma 7-bis del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i.	€ 0,00	
18	Spese per attività di verifica e validazione di cui all'articolo 26 del D.Lgs.n.50/2016	€ 0,00	

19	Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art.1 comma 67 della L.266/2005	€ 0,00	
20	Contributo SAUAPAP art.9 convenz.n.6/AC del 03.11.2015 (0,15% di € 0,00)	€ 0,00	
21	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00	
22	Spese per accertamenti di laboratorio e Verifiche tecniche previste dal capitolato Speciale d'appalto, collaudo tecnico Amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00	
23	Cnpaia 4% su 20	€ 0,00	
24	Iva 22% su 20+21	€ 0,00	
	SOMMANO		€ 4.417,62
	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO		€ 18.572,48
	Economie derivanti dal ribasso offerto		€ 1.365,37

da cui scaturisce una economia, rispetto all'importo originario di progetto, <approvato con D.G.C. n.15 del 06.02.2020>, pari ad € 1.365,37 ed un aumento contrattuale di € 1.669,26 (€ 14.154,86 - € 12.485,60);

08) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.106 (Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia) comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.8 comma 4 del D.M.I.T.07.03.2018, n.49;

09) -APPROVARE l'"Atto di sottomissione - Elab.EB.V1", "sottoscritto" dall'affidatario-operatore economico Impresa Pignoloni Franco di Roccafluvione (AP), in segno di accettazione", dell'importo pari ad € 1.669,26 (euro milleseicentosessantanove/26) come appresso specificato:

-L'importo complessivo dei lavori ammonta a € 14.154,85 (euro quattordicimilacentocinquantaquattro/85) comprensivo dei costi della sicurezza pari ad € 247,89 (euro duecentoquarantasette/89) e al netto del ribasso anzidetto, come appresso specificato:

Importo complessivo lavori di modifica al netto

del 15,10% e comprensivo degli oneri della sicurezza € 14.154,85

A dedurre importo contratto principale al netto

del 15,10% e comprensivo degli oneri della sicurezza €
12.485,60

Restano (importo atto di sottomissione) € 1.669,26

10) -DARE ATTO che l'intervento di che trattasi, viene finanziato mediante la concessione dei loculi cimiteriali agli utenti richiedenti;

11) -IMPUTARE la spesa di € 12.500,04 oltre IVA 10% come di seguito riportato:

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2020
12092020109015	2734.4	Manutenzione ed adeguamento civico cimitero della Fraz. Forcella	19.937,85

del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

12) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.106 (Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia) comma 14 primo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

13) -DARE ATTO che la "Modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 co.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i." di che trattasi, per le finalità di cui al comma 14 dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. non appare soggetta alle disposizioni di cui al primo periodo in quanto non trattasi di "varianti in corso d'opera", di cui al comma 1, lett.c)n.1, secondo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
geom.Carlo Trobbiani

LA GIUNTA COMUNALE

[]-Tenuto conto che sulla proposta della presente deliberazione, non necessitano pareri, in quanto trattasi di atto di indirizzo:

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

[]-Il Responsabile del Servizio Amministrativo per quanto concerne la regolarità tecnica;

[]-Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica;

[X]-Il Responsabile del Servizio OO.PP.e Patrimonio per quanto concerne la regolarità tecnica:

Parere favorevole, per quanto di competenza, fermo restando il rispetto di quanto disposto dagli articoli: 106 comma 2 lett. b) d.lgs. n.50/2016 s.m.i. e 8 d.m.i.t. n.49/2018.

[]-Il Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia privata per quanto concerne la regolarità tecnica;

[]-Il Responsabile del Servizio Vigilanza-Polizia Municipale e Manutenzione per quanto concerne la regolarità tecnica;

[]-Il Responsabile del Servizio Stato civile e anagrafe per quanto concerne la regolarità tecnica;

[X]-Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità Contabile e copertura finanziaria;

Parere favorevole, per quanto di competenza, nei limiti delle somme acquisite a bilancio (Cap.2734 4) e derivanti dalle intervenute concessioni dei loculi cimiteriali.

CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

-ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5 del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";

-per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono riportati, di:

01) -DARE ATTO che trattasi di affidamento di importo (€ 12.485,60 di cui € 221,53 per oneri della sicurezza) inferiore a 40.000 euro e pertanto "il contratto è stipulato (...) mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio (...)"; (vedi lettera invito prot.4136 del 15.05.2020 ed offerta prot.4307 del 21.05.2020)

02) -PRENDERE ATTO che il D.LL. Arch. Elisabetta Mariani, con nota acclarata al protocollo comunale al n.5088 del 15.06.2020, rimetteva "Processo verbale di consegna lavori", con il quale, gli stessi venivano consegnati, per darne immediato inizio, all'affidatario O.E. Pignoloni Franco di Roccafluvione (AP) il giorno 15.06.2020;

03) -PRENDERE ATTO che con nota acclarata al protocollo comunale al n.8591 del 05.10.2020, il d.ll. arch. Elisabetta Mariani di Ascoli Piceno, rimetteva "Modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 co.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i." inerente i "LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZ. FORCELLA", dell'importo complessivo di € 19.937,85, di cui € 14.154,86 per lavori al netto del ribasso del 15,10% comprensivi del costo della sicurezza, € 247,89, non soggetti a ribasso;

04) -PRENDERE ATTO in particolare della "Relazione modifica contrattuale-ELAB.B.VI";

05) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.106 (Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia) commi: 2 lett.b) 3, 4, 8, 9, 10, 12 e 14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.8 comma 4 del D.M.I.T.07.03.2018, n.49;

06) -DARE ATTO che la "Modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 co.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i." di che trattasi:

a)- circa il fatto che "la modifica non altera la natura generale del

contratto;” del n.2, comma 1 lett.c) soprariportato, risulta soddisfare tale condizione in quanto, come riportato dal d.ll., arch. Elisabetta Mariani, alla lett.C.c1) della sopra citata “relazione”:

Le modifiche apportate al progetto esecutivo, come sopra rappresentate, non alterano la natura generale del contratto, ma sono finalizzate a migliorare l’opera anche sotto il punto di vista funzionale ed alla risoluzione di aspetti di dettaglio.

b)- per quanto sopra riportato, non appare essere conseguente ad “errori o omissioni di progettazione” di cui al comma 10, da parte del progettista, arch. Elisabetta Mariani, in quanto, come riportato dal d.ll., arch. Elisabetta Mariani, alla lett.D) della sopra citata “relazione”:

a)-confermano la sufficiente valutazione dello stato di fatto;

b)-escludono la non corretta applicazione della normativa tecnica (cfr.art.15 comma 15 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.);

d)-non determinano il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti;

e)-non evidenziano la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali;

e pertanto:
-le stesse, non pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, al contrario tendono a migliorare la stessa e la relativa utilizzazione da parte degli utenti;

c)- circa il rispetto del comma 2 lett.b), come sopra riportato, dove “I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro.” risulta soddisfare tale condizione in quanto:

Le “modifiche” di cui alla precedente lett. a), determinano un’aumento (€ 1.669,26) contrattuale (€ 12.485,60) pari al 13,37% e quindi:

-al di sotto del valore (15%) di cui all’art.106 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-con prestazioni inferiori del quinto (20%) dell’importo (€ 143.308,76) del contratto di appalto Rep.311 del 30.07.2019;

-determinano l’applicazione delle disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 106 comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 8 comma 4 del D.M.I.T. n.49/2018;

-la sottoscrizione di apposito “atto di sottomissione” dell’importo di € 1.669,26;

3cfr. lett.E) della sopra citata “relazione”)

d)- rientra nelle condizioni di cui al comma 12, il quale dispone che: “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.” in quanto:

Il progetto di variante così prodotto, risulta, rispetto al progetto originario, in aumento del 13,37%, inferiore ad un “quinto dell’importo del contratto” e di conseguenza soggetto alle disposizioni di cui all’art.8 comma 4, primo periodo del

D.M.I.T.07.03.2018, n.49;

07)-APPROVARE, tenuto conto di quanto riportato ai precedenti punti 05) e 06), la “Modifica contrattuale ai sensi dell’art.106 co.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.” redatta dal d.ll. arch. Elisabetta Mariani di Ascoli Piceno, inerente i i “LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZ. FORCELLA”, dell’importo complessivo di € 19.937,85, di cui € 14.154,86 per lavori al netto del ribasso del 15,10% comprensivi del costo della sicurezza, € 247,89, non soggetti a ribasso, composta dai seguenti elaborati:

- | | |
|--|-------------|
| 01)-Relazione modifica contrattuale | ELAB.B.V1; |
| 02)-Verbale concordamento nuovi prezzi | ELAB.EA.V1: |
| 03)-Atto di sottomissione | ELAB.EB.V1: |
| 03)-Computo metrico estimativo | ELAB.F.V1; |
| 04)-Computo metrico di raffronto | ELAB.FA.V1; |
| 05)-Quadro economico | ELAB.G.V1; |
| 06)-Quadro economico comparativo | ELAB.GA.V1; |
| 07)-Stato riformato: pianta e sezioni | TAV.3.V1; |

e con il seguente quadro economico:

A0	IMPORTO LAVORI A MISURA, di cui:	€ 16.628,30	
A1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 247,89	
A2	Importo lavori al netto del ribasso del 15,10% su A0 - A1	€ 13.906,97	
A3	Importo A1 + A2 (netto modifica contrattuale)		€14.154.86
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
1	I.V.A. lavori 10%	€ 1.415,49	
2a	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00	
2b	I.V.A. 10% su 2a)	€ 0,00	
3a	Lavori da eseguirsi mediante liste settimanali	€ 1.338,30	
3b	I.V.A. 10% su 3a)	€ 133,83	
4	Rilievi, accertamenti e indagini, Cnpaia comp.	€ 0,00	
5	I.V.A. 22% su 4)	€ 0,00	
6	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	
7	Imprevisti	€ 0,00	
8	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	
9	Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del codice	€ 0,00	
10	Spese tecniche per redazione relazione geologica ecc.	€ 0,00	
11	Cnpaia 2% su 10)	€ 0,00	
12	Iva 22% su 10+11	€ 0,00	
13a	Spese tecniche: progettazione, coord.sicurezza, direzione, contabilità e accert.reg.re esecuzione	€ 1.200,00	
13b	Cnpaia 2% su 13a)	€ 0,00	
13c	Iva 22% su 13a+13b	€ 0,00	
14a	Spese tecniche: redazione modifica contrattuale	€ 330,00	
14b	Cnpaia 2% su 14a)	€ 0,00	
14c	Iva 22% su 14a+14b	€ 0,00	
15	Fondo per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7-quater del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. pari al 20% del 2% (€ 373,92) dell'importo lavori (€18.695,97)	€ 0,00	
16	Fondo per la progettazione (...) di cui all'art. 93 comma 7-ter del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. pari al 80% del 2% (€ 373,92) dell'importo lavori (€18.695,97)	€ 0,00	
17	Spesa di cui all'art. 92 comma 7-bis del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i.	€ 0,00	
18	Spese per attività di verifica e validazione di cui all'articolo 26 del D.Lgs.n.50/2016	€ 0,00	
19	Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art.1 comma 67 della L.266/2005	€ 0,00	
20	Contributo SAUAPAP art.9 convenz.n.6/AC del 03.11.2015 (0,15% di € 0,00)	€ 0,00	
21	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00	
22	Spese per accertamenti di laboratorio e Verifiche tecniche previste dal capitolato Speciale d'appalto, collaudo tecnico Amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00	
23	Cnpaia 4% su 20	€ 0,00	
24	Iva 22% su 20+21	€	

		0,00	
	SOMMANO		€ 4.417,62
	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO		€ 18.572,48
	Economie derivanti dal ribasso offerto		€ 1.365,37

da cui scaturisce una economia, rispetto all'importo originario di progetto, <approvato con D.G.C. n.15 del 06.02.2020>, pari ad € 1.365,37 ed un aumento contrattuale di € 1.669,26 (€ 14.154,86 - € 12.485,60);

08) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.106 (Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia) comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.8 comma 4 del D.M.I.T.07.03.2018, n.49;

09) -APPROVARE l'"Atto di sottomissione - Elab.EB.V1", "sottoscritto" dall'affidatario-operatore economico Impresa Pignoloni Franco di Roccafluvione (AP), in segno di accettazione", dell'importo pari ad € 1.669,26 (euro milleseicentosessantanove/26) come appresso specificato:

-L'importo complessivo dei lavori ammonta a € 14.154,85 (euro quattordicimilacentocinquantaquattro/85) comprensivo dei costi della sicurezza pari ad € 247,89 (euro duecentoquarantasette/89) e al netto del ribasso anzidetto, come appresso specificato:

Importo complessivo lavori di modifica al netto

del 15,10% e comprensivo degli oneri della sicurezza € 14.154,85

A dedurre importo contratto principale al netto

del 15,10% e comprensivo degli oneri della sicurezza €

12.485,60

Restano (importo atto di sottomissione) € 1.669,26

10) -DARE ATTO che l'intervento di che trattasi, viene finanziato mediante la concessione dei loculi cimiteriali agli utenti richiedenti;

11) -IMPUTARE la spesa di € 12.500,04 oltre IVA 10% come di seguito riportato:

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2020
12092020109015	2734.4	Manutenzione ed adeguamento civico cimitero della Fraz. Forcella	19.937,85

del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

12) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.106 (Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia) comma 14 primo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

13) -DARE ATTO che la "Modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 co.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i." di che trattasi, per le finalità di cui al comma 14 dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. non appare soggetta alle disposizioni di cui al primo periodo in quanto non trattasi di "varianti in corso d'opera", di cui al comma 1, lett.c)n.1, secondo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la necessità di dare attuazione al provvedimento;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del TUEL n. 267/00;

CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma

4^ articolo 134 del TUEL n. 267/00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Il PRESIDENTE
LEONI FRANCESCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della stessa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, trascorsi i quali sarà esecutiva nei casi di cui all'art. 134 comma 3 D.lgs. n. 1267/2000.

Li 21-05-2021

Il Segretario Comunale
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Della presente deliberazione è data comunicazione ai capigruppo consiliari mediante elenco, ai sensi dell'art. 125 c. 1 D. Lgs. 267/2000.

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il:

- () 20-10-20 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000;
- () 01-06-2021 per decorrenza dei termini previsti dall'art. 134, c. 3 del D.Lgs. 267/2000;

ANNOTAZIONI
